

STATUTO

ARTICOLO I - COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE

1. È costituita un'Associazione denominata "ANCE Cardiologia Italiana del Territorio - Ente del Terzo Settore". O "ANCE - E.T.S.".
2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice Terzo Settore (CTS), dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile in materia.
3. L'Associazione è tenuta a utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".
4. Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

ARTICOLO II - SEDE

1. La sede dell'Associazione è in Roma, via Dora n. 2
2. Il Consiglio Nazionale può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti, o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate, sentito il parere dell'Assemblea.

ARTICOLO III - SCOPI

L'Associazione è senza scopo di lucro, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proponendosi di valorizzare la figura del cardiologo specialista operante sul territorio, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale sia in forma di azione volontaria, che in forma di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi.

L'associazione pertanto si prefigge i seguenti obiettivi:

- A. Ottenere una migliore qualificazione culturale promuovendo la formazione professionale permanente (ECM) in ambito medico e specificamente nel settore cardiovascolare;
- B. Sostenere l'inserimento attivo e costante dell'ANCE nella programmazione nazionale e regionale, anche in collaborazione paritetica con le altre Associazioni di settore;
- C. Collaborare con le Autorità politiche e amministrative, gli Organi sanitari Regionali, Nazionali ed internazionali per la razionalizzazione delle attività in ambito sanitario anche per ottenere la partecipazione e il coinvolgimento dell'Associazione in progetti e iniziative nel campo cardiovascolare e/o internistico anche in cooperazione con altri Enti;
- D. Promuovere e curare campagne di prevenzione cardiovascolare sul territorio a favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari, e promuovere, erogare e/o divulgare iniziative scientifiche, cliniche, epidemiologiche, didattiche

e divulgative, comunque d'educazione sanitaria mediante convegni, corsi di aggiornamento e di perfezionamento tenuti sia in presenza che utilizzando piattaforme informatiche in favore degli operatori sanitari e/o della popolazione; altresì con attività di ricerca scientifica e/o studi multicentrici, pubblicazioni scientifiche;

E. Istituire premi e borse di studio in discipline cardiovascolari;

F. Favorire ogni altra iniziativa utile e necessaria per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti, non esercitano attività imprenditoriali, né partecipano ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

ARTICOLO IV - ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE, ATTIVITÀ ACCESSORIE PER NATURA E ATTIVITÀ CONNESSE

L'associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, interventi e prestazioni sanitarie, della formazione universitaria e post-universitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà:

a) promuovere e realizzare attività di formazione nel settore delle malattie cardiovascolari, in favore degli operatori sanitari e della popolazione,

b) ideare, programmare e svolgere progetti di ricerca scientifica, sia di base che clinica, anche in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati;

c) ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e da soggetti ed enti e società privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali;

d) costituire, e/o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;

e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, e di quelle strumentali sopra indicate.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

In via secondaria e strumentale l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto alle principali secondo i limiti e i criteri di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117 del 2017.

ARTICOLO V - DURATA

L'Associazione ha durata indeterminata.

ARTICOLO VI - VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

L'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa vigente, di lavoratori dipendenti e di volontari.

ARTICOLO VII - SOCI

Possono far parte dell'associazione i medici specialisti in cardiologia e branche affini. Possono inoltre aderire all' Associazione i cultori in cardiologia nonché Società, Enti ed Istituti Pubblici e Privati.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa: la qualità di associato cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione.

Tutti gli associati hanno eguali diritti ed obblighi, disciplinati dal presente statuto e dalla vigente normativa.

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Nazionale, fatta eccezione per i medici specializzandi.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

Gli iscritti all'Associazione si distinguono in:

A. **Soci Fondatori**: coloro che hanno concorso alla fondazione dell'Associazione.

B. **Soci Ordinari**: medici specialisti in cardiologia, cardiochirurgia, malattie dell'apparato cardiovascolare, medicina dello sport, medicina di emergenza e urgenza, medicina interna;

C. **Soci Aderenti**: medici cultori della cardiologia e specializzandi in cardiologia o branche affini.

D. **Soci Onorari**: medici proclamati Soci dal Consiglio Nazionale per aver acquisito eccezionali meriti nel campo della cardiologia.

E. **Soci Benemeriti e Sostenitori**: Persone, Enti, Organismi, Istituti che condividono e sostengono concretamente gli scopi dell'Associazione e vengono nominati dal consiglio nazionale.

G. **Soci seniores**: il Socio ordinario, che abbia compiuto i 75 anni di età, esentato dal versamento della quota sociale annuale.

ARTICOLO VIII - AMMISSIONE NUOVI SOCI

Saranno ammessi all'Associazione, senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo precedente, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica operanti nelle strutture e settori di attività del SSN, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore della Cardiologia.

L'iscrizione all'ANCE dei Soci Ordinari, dei Soci Aderenti e Seniores avviene tramite domanda scritta indirizzata al Presidente Nazionale. Tale domanda, che si effettua compilando integralmente l'apposito modulo anche telematico, sentito il parere del Segretario Regionale

o Provinciale o di un membro del Consiglio Nazionale.

Sulla domanda delibera il Consiglio Nazionale entro 90 giorni dal suo ricevimento, termine sospeso in coincidenza della sospensione feriale dei termini giudiziari.

Scaduto il predetto termine, senza che sia stata assunta alcuna deliberazione, la domanda si intenderà tacitamente accolta.

In caso di diniego di accoglimento, che dovrà essere motivato, il soggetto che ha presentato la domanda potrà presentare reclamo al Collegio dei Probiviri, che delibererà in occasione della sua successiva riunione.

L'accoglimento della domanda comporta da parte del richiedente il dovere di conoscere e accettare lo Statuto dell'Associazione nonché l'obbligo di versare per l'anno in corso la quota sociale, il cui importo viene fissato di anno in anno, dal Consiglio nazionale, da versarsi entro il 30 giugno.

I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Nazionale ed iscritti su un apposito elenco.

I Soci Onorari, Fondatori e Seniores sono esonerati dall'obbligo del versamento della quota associativa.

ARTICOLO IX - DIRITTO DI VOTO

Tutti gli associati maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ARTICOLO X - RECESSO E CRITERI DI ESCLUSIONE

Cessano di appartenere all'Associazione i membri che comunicano per iscritto la volontà di recedere al Consiglio Nazionale, o coloro che vengano esclusi.

Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, inviata all'indirizzo dell'Associazione, ed ha efficacia dal momento della ricezione da parte dell'Associazione.

L'Associato è tenuto al pagamento della quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso o la delibera di esclusione, nonché all'assolvimento degli altri eventuali obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.

L'esclusione può avvenire:

A. Per non aver versato la quota associativa da oltre 3 anni solari.

B. Per avere assunto iniziative in contrasto con gli intenti e gli scopi statutari, comunque non consone alle linee programmatiche del Consiglio Nazionale.

C. Per aver arrecato all'Associazione gravi danni materiali e di immagine.

L'esclusione del Socio deve essere deliberata dal Consiglio Nazionale, e deve essere motivata. L'esclusione sarà comunicata all'associato a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. In ogni caso l'escluso avrà facoltà di ricorrere al giudizio dei Probiviri, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO XI - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea Generale,
- Consiglio Nazionale,
- Comitato Direttivo,
- Organo di Controllo,
- Collegio dei Probiviri,
- Sezioni Regionali e Provinciali.

Le espressioni scientifico-culturali dell'Associazione sono:

- il Centro Studi,
- la Scuola di Formazione.

I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

ARTICOLO XII - ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale è la massima espressione associativa.

Hanno diritto di partecipare tutti i Soci in regola con il pagamento della quota Associativa al 30 giugno dell'anno precedente.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può conferire delega di intervento e di voto ad altro socio che non sia membro del Consiglio Nazionale o dell'Organo di Controllo. Il delegato non può ricevere più di una delega.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea:

- A. Nomina e revoca il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i membri dell'Organo di Controllo, i Probiviri;
- B. Approva non oltre il 30 giugno dell'anno in corso, il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- C. Delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno;
- D. Approva lo Statuto dell'Associazione;
- E. Delibera sulle modifiche allo Statuto che siano richieste dal Consiglio Nazionale o da almeno un terzo dei Soci;
- F. Delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- G. Delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dalla Legge o dallo Statuto.

ARTICOLO XIII - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE E SUA VALIDITÀ

L'assemblea degli associati, si tiene presso la sede dell'Associazione, o in altro luogo purché in Italia, e deve essere convocata dal Consiglio Nazionale almeno una volta all'anno, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri degli Organi dell'Associazione. L'Assemblea Generale deve anche essere convocata dal Presidente in via straordinaria su richiesta di almeno un decimo dei Soci o dal

Consiglio Nazionale, o dall'Organo di Controllo.

La convocazione avviene con un preavviso di almeno trenta giorni, via posta ordinaria o per via telematica agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati. Nella Convocazione devono essere indicati il luogo, la data e l'ora della riunione in prima e in seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno; nello stesso ordine del giorno devono essere altresì inseriti gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta da non meno di venticinque Soci. La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

E' valida e può deliberare a tutti gli effetti, l'Assemblea Generale che in prima convocazione sia costituita da non meno della metà dei Soci, comprese le eventuali deleghe. Qualora fosse necessaria una seconda convocazione, questa sarà valida con qualsiasi numero di Soci presenti, in persona o per deleghe.

L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, i Consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza o impedimento sarà presieduta dal Vicepresidente, dal Consigliere più anziano o dalla persona designata dall'Assemblea a maggioranza, funge da Segretario il Segretario Nazionale o uno dei membri del Consiglio Nazionale.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto sarà dato conto nel verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro verbali.

Sono valide le riunioni dell'assemblea effettuate in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, ovvero mediante strumenti di videoconferenza o audio-conferenza, purché:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante, fatta salva la possibilità che la legge - tempo per tempo vigente - consenta che si trovino in luoghi diversi;
- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO XIV - Elezioni degli organi sociali

Per l'elezione delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto.

In apertura di seduta, l'Assemblea Generale istituirà una "Commissione elettorale" composta da tre membri non candidati, di

cui uno con funzioni di Presidente.

Tale Commissione, che sarà sciolta a votazioni ultimate, ha la funzione di verificare:

A. Il diritto di Voto dei singoli Soci.

B. La regolarità delle deleghe.

C. I requisiti di eleggibilità dei candidati.

Subito dopo, L'Assemblea Generale forma i seggi elettorali, ciascuno dei quali è costituito da tre membri, non candidati, di cui uno con funzione di Presidente.

Le elezioni si effettuano con due schede separate: A e B.

Con la scheda A:

si eleggono: il Presidente Nazionale, il Vicepresidente e il Segretario Nazionale. Con la scheda B:

si eleggono i sei Consiglieri Nazionali, i membri dell'Organo di Controllo, e i tre membri del Collegio dei Probiviri.

I Soci eleggibili devono presentare la loro candidatura al Presidente Nazionale in carica con una domanda scritta o in modalità telematica.

La domanda può essere presentata fino al momento nel quale il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea Generale.

Art. XV - CARICHE SOCIALI

Requisiti: tutti i Soci sono eleggibili nei limiti indicati dallo Statuto.

Possono accedere alle cariche Sociali nazionali, Regionali e Provinciali i Soci Ordinari e i soci Aderenti, specialisti della cardiologia e delle branche affini. É vietato ricoprire contemporaneamente più di una carica sociale.

Per accedere ad una carica sociale Nazionale e Regionale è necessario che il candidato al 31 dicembre dell'anno che precede quello della elezione risulti iscritto all'ANCE da almeno due anni consecutivi.

Inoltre, non possono essere nominati, e se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che comporti l'interdizione - anche temporanea - dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Presidente Nazionale: resta in carica tre anni, al termine dei quali non sarà immediatamente rieleggibile, ma continuerà a far parte del Consiglio Nazionale nella veste di Past-President.

Successivamente, dopo una pausa di un mandato potrà ancora candidarsi per essere rieletto nelle cariche sociali.

Vicepresidente Nazionale: è in posizione di "incoming" per la successiva carica di Presidente, carica alla quale potrà accedere solo previa approvazione elettorale dei Soci.

Resta in carica tre anni, al termine dei quali potrà candidarsi solo e unicamente nella carica di Presidente. In caso di mancata elezione potrà accedere ad altre cariche sociali dopo pausa di un mandato, nel rispetto dell'art. 6.

Segretario Nazionale: Resta in carica per tre anni, potrà ricandidarsi per un ulteriore mandato. Successivamente potrà ricandidarsi alle cariche superiori, dopo il fermo di un mandato, oppure ad altre cariche sempre nel rispetto dell'art. 6 dello Statuto. Consiglieri Nazionali: restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva. Successivamente possono candidarsi solo a cariche diverse. La rielezione a Consigliere Nazionale può avere luogo non prima di un mandato.

Membri dell'Organo di Controllo: restano in carica tre anni e sono rieleggibili per un secondo mandato consecutivo.

Probiviri: Restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva. Successivamente possono candidarsi ad altre cariche.

Segretari Regionali: Restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva. Successivamente possono candidarsi alle cariche nazionali. La rielezione a Segretario Regionale può aver luogo non prima di un mandato.

Segretari Provinciali: Restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

Se dopo due mandati non vi sono candidati alla carica, rispettivamente, di Segretario Regionale o Provinciale, gli uscenti sono rieleggibili giusta deliberazione, rispettivamente, del Consiglio Nazionale e Regionale.

Sostituzione

In caso di dimissioni, o di esclusione, o di assenza a tempo indefinito, le sostituzioni avranno luogo secondo le seguenti regole:

A. Presidente: sarà sostituito dal Vicepresidente.

B. Vicepresidente: sarà sostituito dal Consigliere Nazionale più anziano di età.

C. Consiglieri Nazionali: saranno sostituiti dai non eletti purché questi risultino ancora regolarmente iscritti al 31/12 dell'anno precedente.

D. Segretario Nazionale: sarà sostituito da un socio nominato dal Consiglio Nazionale su indicazione del Presidente Nazionale.

E. Segretario Regionale: Resterà in carica fino all'elezione da parte dell'Assemblea Regionale Ordinaria. Sarà sostituito dal Vice-Segretario, qualora previsto, o da uno dei Soci regionali disponibili.

F. Segretario Provinciale: sarà sostituito da un Socio indicato dal Qualora non si potesse provvedere per obiettiva impossibilità a tali sostituzioni ad esse provvederà un'Assemblea Straordinaria Generale o Regionale, secondo le rispettive competenze.

I sostituti resteranno in carica fino alla scadenza del triennio dell'intero organo. Se una carica sociale viene ricoperta per meno di un anno, tale periodo di tempo non sarà considerato ai fini della eventuale rieleggibilità.

Elezioni.

Nell'anno della scadenza del triennio di mandato devono svolgersi le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Gli eletti si insedieranno entro trenta giorni dalla loro elezione. Le cariche Regionali e Provinciali vengono elette dalla corrispondente Assemblea Regionale entro sessanta giorni dall'elezione delle cariche nazionali. Si insedieranno entro trenta giorni dalla loro elezione

Trattamento economico delle cariche e degli incarichi sociali.

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono a titolo gratuito. A tutti i titolari di cariche sociali e agli iscritti che svolgono importanti compiti societari compete il rimborso delle spese per viaggi e trasferte compiuti per motivi associativi, tali rimborsi saranno effettuati secondo le regole vigenti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale.

ARTICOLO XVI - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'Organo Direttivo e amministrativo dell'Associazione.

Ad esso sono attribuiti tutti i poteri non esplicitamente riservati all'Assemblea Generale, in particolare:

- gestire l'Associazione secondo gli indirizzi dell'Assemblea,
- compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
- approvare la bozza di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
- deliberare in ordine all'ammissione dei nuovi soci, o all'esclusione dei soci,
- deliberare in ordine ad ogni altra materia lui riservata dalla legge o dallo statuto.

Il Consiglio Nazionale è costituito dal Comitato Direttivo e dai Consiglieri Nazionali.

Il Comitato Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto, nelle persone del Presidente dell'Associazione, del Vicepresidente e del Segretario Nazionale.

I Consiglieri sono sei membri eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e il Past-President, ovvero il Presidente dell'ultimo mandato. Partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale anche i Soci Fondatori, con diritto di voto.

Il Consiglio Nazionale provvede a conferire l'incarico di Tesoriere Nazionale ad uno dei Soci, su proposta del Presidente.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte l'anno. Si riunisce inoltre ogni qualvolta venga convocato dal Presidente Nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Nel Consiglio Nazionale il voto non è delegabile.

Le delibere vengono approvate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Nazionale incontra i Segretari Regionali, i Revisori dei Conti e i Probiviri almeno due volte l'anno.

Il Consiglio Nazionale può delegare parte dei suoi poteri al Comitato Direttivo, e può inoltre attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO XVII - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione tramite posta elettronica. In tale avviso, oltre al luogo, alla data e all'ora, deve essere comunicato l'ordine del giorno degli argomenti da discutere. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Presidente dovrà provvedere entro trenta giorni a convocare il Consiglio, con modalità analoghe.

ARTICOLO XVIII - RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE E SUA VALIDITÀ

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci e sono valide se è presente almeno la metà dei suoi componenti con diritto di voto. Non sono ammesse deleghe. Il Consigliere che si assenti dalle riunioni senza giustificazione per più di tre sedute consecutive può essere dichiarato decaduto da una maggioranza dei due terzi dei Componenti il Consiglio stesso.

I Consiglieri devono comunicare al Consiglio ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione dell'Associazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; il Consigliere delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. In ogni caso la deliberazione del Consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'Associazione dell'operazione. Le riunioni del Consiglio Nazionale possono svolgersi anche tramite collegamento audio/video purché siano rispettate le medesime condizioni sopra stabilite per le assemblee in videoconferenza.

ARTICOLO XIX - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ed è garante dello Statuto. Presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Nazionale e partecipa inoltre, se necessario facendosi rappresentare, ad ogni ufficiale manifestazione associativa a livello regionale.

Il Presidente convoca l'Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale, il Comitato Direttivo. In ogni convocazione il Presidente, per importanti motivi, può richiedere la consulenza di tecnici, anche non Soci.

Il Vicepresidente Nazionale coadiuva il Presidente e lo sostituisce in

caso di impedimento. Può assumere incarichi organizzativi e di coordinamento.

ARTICOLO XX - TESORIERE

Il Tesoriere nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale a scrutinio segreto ed è scelto tra i soci su proposta del Presidente. Resta in carica per tutta la durata del Consiglio Nazionale che lo ha eletto.

Il Tesoriere ha compito di:

- A. verificare la congruità degli impegni di spesa assunti dal Consiglio con le disponibilità di cassa dell'Associazione;
- B. predisporre annualmente una relazione sull'andamento della situazione economica dell'Associazione;
- C. coadiuva il Collegio dei Revisori nelle operazioni di controllo attribuite alla competenza dei revisori.

Il Tesoriere ha la responsabilità della conservazione delle somme di denaro a qualsiasi titolo possedute dall'Associazione.

ARTICOLO XXI - SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione. Coordina l'attività culturale dell'Associazione anche attraverso le Segreterie Regionali e Provinciali, cura la redazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo, e per tutti i casi in cui la verbalizzazione sia affidata per legge al Notaio.

Controlla e garantisce del diritto di voto dei Soci, in sede di Assemblea Generale e la regolarità di tutte le eventuali deleghe. Cura la tenuta dei libri dell'Associazione.

ARTICOLO XXII - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo - ove nominato - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo può essere, a scelta dell'Assemblea, monocratico o collegiale, in tale caso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri saranno nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Nazionale, che ne determinerà anche il compenso nei limiti di legge. Il componente dell'Organo di Controllo Monocratico o il Presidente dell'Organo Collegiale, ed almeno uno dei supplenti, sono scelti tra gli iscritti all'albo dei Revisori Contabili. I componenti dell'Organo di Controllo nominati durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un secondo mandato continuativo. I supplenti subentrano, in ogni caso di cessazione di un membro effettivo, secondo il principio di anzianità.

I membri dell'Organo di Controllo curano la tenuta del libro delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio

Nazionale con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della Associazione ed i relativi libri, danno parere sui bilanci consuntivi e preventivi corredandoli, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, di idonea relazione. L'Organo di Controllo esercita altresì - ove ne ricorrano i presupposti - il controllo contabile.

ARTICOLO XXIII - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri ed un supplente, ed è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Plenaria contemporaneamente ai componenti il Consiglio Nazionale ed al Presidente.

I componenti il collegio dei probiviri nominano al loro interno il Presidente, durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo nazionale.

Al Collegio dei Probiviri spetta:

- decidere sulle controversie tra singoli soci, e tra i soci e gli organi dell'Associazione,
- dirimere le controversie relative alle cause di cessazione del socio,
- deliberare su ogni altra materia prevista dal presente statuto.

Le deliberazioni del collegio sono scritte e motivate.

Il Collegio dei probiviri delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le decisioni del Collegio sono inappellabili. Il Segretario Nazionale partecipa ai lavori del Collegio dei Probiviri e provvede a verbalizzare le sedute.

ARTICOLO XXIV - SEZIONI TERRITORIALI

Ogni Regione ha un'unica Sezione Regionale.

Le Sezioni Regionali sono composte da un unico Segretario Regionale e dai Segretari Provinciali, uno per ogni provincia, eletti a scrutinio segreto dalle rispettive Assemblee Regionali e/o Provinciali. Nelle Sezioni Regionali il Segretario Regionale nominerà, secondo necessità, uno o due Vice-segretari scelti fra i Segretari Provinciali. I Vice-segretari devono coadiuvare il Segretario Regionale e sostituirlo se è temporaneamente assente.

Le Sezioni Regionali hanno la funzione di coordinare la vita associativa nel rispettivo territorio. Il Segretario Regionale ed i Provinciali agiranno sempre in consonanza con il Consiglio Nazionale, alle cui direttive devono costantemente attenersi.

L'Assemblea Regionale Ordinaria deve essere convocata dal Segretario Regionale tramite lettera ai Soci o posta elettronica, con un preavviso di trenta giorni, almeno una volta l'anno.

È possibile indire Assemblee Regionali straordinarie su richiesta del Segretario Regionale, o di almeno la metà dei Segretari Provinciali, o di un membro del Consiglio Nazionale su mandato dello stesso, o di un numero di iscritti della Regione interessata pari ad un terzo degli aventi diritto al voto. Iniziative Regionali o Provinciali non previste dallo Statuto potranno essere messe in atto solo e unicamente dopo l'assenso del Consiglio Nazionale.

Funge da Tesoriere un vice-Segretario Regionale.

L'Attività Regionale:

- 1) Sarà gestita autonomamente per quanto riguarda gli aspetti scientifici, dovrà essere rivolta agli iscritti ANCE territoriali, garantendone la partecipazione. Eventuali altre partecipazioni dovranno essere motivo di proselitismo associativo.
- 2) Non potrà sovrapporsi all'attività SCIENTIFICO CULTURALE nazionale.
- 3) Potrà essere gestita congiuntamente ad altre Regioni, garantendo eventuali eventi interregionali.
- 4) Avrà la durata massima di 2 giorni.
- 5) Il costo di iscrizione, ove previsto, non dovrà superare il 50% del costo iscrizione degli eventi nazionali.
- 6) I Sostegni economici delle Aziende sostenitrici dovranno essere a carattere prevalentemente locale.
- 7) I programmi scientifici degli eventi locali, dovranno essere inviati al Provider ANCE che ne gestirà l'accreditamento ECM, in tempo utile per gli atti dovuti: entro il 30 ottobre dell'anno precedente all'attività.
- 8) Le Segreterie Regionali contribuiscono alle spese di Gestione del Provider ANCE, nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale.
- 9) Il Segretario Nazionale, sentito il Presidente e/o il Vicepresidente, coordinerà il calendario delle attività locali.
- 10) Il programma scientifico degli eventi Locali, prevede la partecipazione del Consigliere nazionale locale, per un indirizzo di saluto.

ARTICOLO XXV - COMITATO SCIENTIFICO

E' istituito il Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica. Detto controllo sarà effettuato secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Comitato è preposto altresì alla validazione del piano formativo dell'Associazione a livello scientifico.

Nell'ambito del Comitato Scientifico deve essere presente almeno un componente con competenze di progettazione e pianificazione della formazione. Il Comitato Scientifico dovrà designare il Responsabile Scientifico per ogni singolo programma ECM che deve corrispondere ad un soggetto esperto nell'area sanitaria di riferimento.

Il Comitato è composto di 5 (cinque) membri, più un coordinatore, nominati dal Consiglio Nazionale.

ARTICOLO XXVI - PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile fra i membri della Associazione, ed è formato da:

A. Quote associative, il cui ammontare è stabilito di anno in anno dal Consiglio Nazionale.

B. Contributi, fondi e donazioni di Enti ed Istituti pubblici e privati, di persone fisiche e giuridiche.

C. Beni mobili ed immobili acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione.

D. La Società di Servizi costituita per coadiuvare la gestione dell'Associazione.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

A. acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;

B. lasciti e donazioni con destinazione vincolata;

C. sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione, salvaguardia ed al mantenimento del patrimonio.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

A. quote associative;

B. rendite patrimoniali;

C. contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;

D. proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

E. le erogazioni derivanti dalla destinazione del 5x1000 in favore dell'Associazione;

F. finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Nazionale che delibera sulla relativa utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

ARTICOLO XXVII - BILANCIO

L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Nazionale procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'Assemblea Generale degli Associati.

Dalla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, salvi gli obblighi di legge.

Sul sito istituzionale dell'ente devono essere pubblicati i bilanci preventivi, i consuntivi e gli incarichi retribuiti. Trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del D.lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO XXVIII - TRASFORMAZIONE E SCIoglimento

La trasformazione e le altre operazioni straordinarie sono disciplinate dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Nazionale potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di estinzione, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117 del 2017, salvo diversa destinazione imposta per legge.

ARTICOLO XXIX - SITO WEB DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è tenuta ad aggiornare costantemente il proprio sito web, pubblicandovi:

- tutta l'attività scientifica e formativa in itinere, da svolgere e/o già svolta;

- i bilanci preventivi, i consuntivi, e gli incarichi retribuiti;

La gestione ordinaria e/o straordinaria del sito WEB può comportare un costo economico che verrà determinato di volta in volta dal Consiglio Nazionale, in funzione dei progetti e delle disponibilità dell'Associazione.

ARTICOLO XXX - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme del Codice Civile, le legge vigenti in materia di associazioni, in particolare il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e sue successive modifiche e integrazioni.

F.TO: ANDREA SPAMPINATO

F.TO: Francesca Maria Calegari Notaio